



PROVINCIA DI SALERNO

Decreto del Presidente della Provincia

Data 24 ottobre 2022

N. **133** del registro generale

OGGETTO: Regolamento delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale.

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa

VISTA la proposta di decreto n. 16 del registro del Settore proponente redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale 28 luglio 2022, n. 77, di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

- 1) di approvare la proposta di decreto n. 16 del registro del Settore proponente inserita nel presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di incaricare il Dirigente del Settore proponente dell'esecuzione del presente decreto.



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di decreto del Presidente della Provincia

Data 24 ottobre 2022

N. 16 registro Settore

SETTORE PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: Regolamento delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale.

RELAZIONE TECNICA:

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*” e successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 64 e da 69 a 79 dell'articolo 1 della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;

Viste altresì le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale” di cui alla legge 56/2014 contenute nelle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e n. 35/2014;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 123 del 10 ottobre 2022 con il quale sono stati convocati per domenica 20 novembre 2022 i comizi per l'elezione del Presidente della Provincia di Salerno;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 125 del 12 ottobre 2022 di costituzione dell'Ufficio Elettorale;

Ritenuto di disciplinare con apposito regolamento le operazioni elettorali da osservare non solo in occasione delle predette consultazioni elettorali del 20 novembre 2022 ma nelle prossime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale;

Dato atto che:

con la sottoscrizione della proposta il dirigente ne attesta anche la regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000; il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Dato atto, altresì, che gli obblighi di pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente saranno assolti con l'inserimento dello stesso nell'elenco dei decreti del Presidente della Provincia, in conformità all'art. 23 del d. lgs. 33/2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;

Si propone, pertanto, l'adozione dell'atto nella formulazione che segue:

Salerno, 24 ottobre 2022

Il Segretario Generale
Pasquale Papa
Firmato digitalmente

PROPOSTA

IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi, le circolari e i provvedimenti richiamati nella relazione tecnica del dirigente;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56;
- lo Statuto della Provincia di Salerno;

DECRETA

1. Approvare il *“Regolamento delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale“*, il cui testo si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 41 articoli;
2. Dare atto che in appendice al suddetto manuale sono inseriti i moduli, eventualmente utilizzabili ai fini della presentazione delle candidature, predisposti dall'ufficio elettorale;
3. Disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio e nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata *“Elezioni del Presidente della Provincia 2022”*;
4. Dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che:
 - gli obblighi di pubblicazione del presente atto in Amministrazione Trasparente saranno assolti con l'inserimento dello stesso nell'elenco dei decreti del Presidente della Provincia, in conformità all'art. 23 del d. lgs. 33/2013;
 - il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC;
5. In considerazione della necessità di rispettare la tempistica degli adempimenti connessi al procedimento elettorale, dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

Salerno, 24 ottobre 2022

Parere di regolarità contabile

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000)

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL DIRIGENTE
(Antonella Famiglietti)
Firmato digitalmente

Salerno, 24 ottobre 2022

Parere di conformita'

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull'atto:

- Favorevole**
- Contrario**
- Non dovuto**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

Salerno, 24 ottobre 2022

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio "Supporto agli Organi dell'Ente, Trasparenza e URP", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Michele Strianese)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell'art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n. 69 e dell'art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)
Firmato digitalmente



Provincia di Salerno

Elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Salerno

Regolamento delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successive modifiche e integrazioni

(approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 133 del 24 ottobre 2022)

Premessa

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Procedimento elettorale

Art. 3 – Ufficio elettorale

Capo II Elettorato attivo e passivo

Art. 4 – Elettorato attivo

Art. 5 – Elettorato passivo

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

Art. 7 – Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

Art. 9 – Candidatura a presidente della provincia

Art. 10 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

Art. 11 – Sottoscrizioni

Art. 12 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

Art. 13 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

Capo IV Presentazione delle candidature e delle liste

Art. 14 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

Art. 15 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

Art. 16 – Rinuncia alla candidatura

Art. 17 – Materiale presentazione delle candidature e delle liste

Capo V Esame delle candidature e delle liste

Art. 18 – Procedure di verifica

Art. 19 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 20 – Verifica delle candidature a presidente della provincia

Art. 21 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

Art. 22 – Verifica delle candidature a consigliere provinciale

Art. 23 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

Art. 24 – Completamento esame delle candidature

Art. 25 – Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati al consiglio provinciale

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

Art. 26 – Designazione dei rappresentanti del candidato presidente o della lista e loro facoltà

Art. 27 – Sede delle operazioni di voto

Art. 28 – Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

Art. 29 – Compiti e poteri del presidente del seggio

Art. 30 – Funzioni del vicepresidente del seggio

Art. 31 – Compiti del segretario e degli scrutatori

Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione

Art. 32 – Costituzione del seggio elettorale

Art. 33 – Votazioni

Art. 34 – Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

Art. 35 – Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

Art. 36 – Operazioni di scrutinio

Art. 37 – Materiale elettorale

Art. 38 – Proclamazione alla carica di presidente della provincia

Art. 39 – Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

Art. 40 – Pubblicazione del risultato elettorale

Art. 41 – Disposizioni finali

Appendice

Elezione del Presidente della Provincia

Mod. 1/P – Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia (ATTO PRINCIPALE).

Mod. 2/P – Presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia (ATTO SEPARATO).

Mod. 3/P – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia.

Mod. 4/P – Designazione dei rappresentanti del candidato alla carica di Presidente della Provincia.

Elezione del Consiglio provinciale

Mod. 1/C – Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale (ATTO PRINCIPALE).

Mod. 2/C – Presentazione della lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale (ATTO SEPARATO).

Mod. 3/C – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere provinciale.

Mod. 4/C – Presentazione del contrassegno di lista in triplice copia.

Mod. 5/C – Autorizzazione all'uso in tutto o in parte del simbolo.

Mod. 6/C – Designazione dei rappresentanti di lista.

Premessa

Le presenti istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e le operazioni dell'ufficio elettorale e di sezione, per la elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Salerno, sono redatte in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni.

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 inerenti gli organi delle province, la loro elezione e il loro funzionamento.

Le presenti istruzioni normano le modalità di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale nonché il funzionamento dell'ufficio elettorale e le operazioni di sezione.

Il manuale è composto in capi e articoli.

CAPO I

COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 1 – Finalità

Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della provincia di Salerno per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal presidente della provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del presidente della provincia di Salerno almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. L'elezione del presidente della Provincia e del consiglio provinciale può essere indetta con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data.
5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. Presso la provincia è costituito l'ufficio elettorale composto da un responsabile e da componenti scelti tra il personale dipendente dalla provincia. L'ufficio elettorale provvede alla cura di tutti gli adempimenti connessi al procedimento elettorale, dal compimento delle operazioni preliminari allo svolgimento della elezione sino alla proclamazione degli eletti.
2. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con decreto del presidente della provincia da adottarsi successivamente all'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
3. Possono essere altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.
4. Il responsabile dell'ufficio elettorale viene individuato nella figura del segretario generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali. In caso di assenza o impedimento del segretario generale, è responsabile il vicesegretario generale.
5. Il responsabile dell'ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
6. Il presidente della provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi o per esigenze organizzative.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69 della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Salerno.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
2. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità si rinvia alle disposizioni vigenti in quanto applicabili.
2. Nessun candidato alla carica di presidente della provincia o di consigliere provinciale può accettare più candidature o la candidatura in più liste.
3. E' ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del presidente della provincia da parte dei sindaci che già ricoprono la carica di consigliere provinciale. In caso di elezione a presidente, questi cessa dalla carica di consigliere provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell'art. 1, c. 78, L.56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.
4. Quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di presidente ed il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo

1. Ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, su espressa richiesta della provincia, i segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta.

3. L'attestazione, in caso di assenza o impedimento del Segretario comunale e del Vice Segretario, è sottoscritta da coloro cui sono attribuite le funzioni indicate all'articolo 107, comma 3, lettera h) del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

4. L'ufficio elettorale prende atto delle attestazioni dei Comuni e determina con proprio provvedimento la consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle eventuali successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

5. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, il comune deve comunicare alla provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi, la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune dovrà provvedere a trasmettere l'aggiornamento dell'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verificano variazioni fino al giorno prima della votazione.

2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

3. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulle liste degli elettori.

CAPO III PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 9 – Candidatura a presidente della provincia

1. Del candidato a presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco e la data di decorrenza del mandato.

2. La candidatura a presidente della provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.

3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione.

Art. 10 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. A norma dell'art.1, comma 67, della Legge 56/2014 e vista la popolazione della provincia di Salerno risultante dall'ultimo censimento ufficiale di entità superiore a 700.000 abitanti, il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da sedici consiglieri provinciali.

2. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (sedici) e non inferiore alla metà degli stessi (otto).
3. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale al 35° giorno antecedente la votazione.

Art. 11 – Sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all'articolo 7, comma 4.
2. I candidati alla carica di presidente non possono sottoscrivere la presentazione della propria candidatura. I candidati alla carica di consigliere non possono sottoscrivere la presentazione né della propria lista né di altre liste per la medesima elezione. Le firme dei sottoscrittori possono essere autenticate dai candidati a presidente e a consigliere nell'ambito del territorio in cui esercitano il proprio mandato elettivo.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una lista di candidati a consigliere provinciale.
4. Per ogni sottoscrizione va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita, gli estremi di un documento di identificazione di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
5. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
6. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la potestà certificatoria è efficace esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'autenticatore.

Art. 12 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

1. In applicazione dell'art.1, c. 71, L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della

cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

Art. 13 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e può essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Campania. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsuazione.

3. Il contrassegno dovrà essere circoscritto da un cerchio e presentato stampato a colori in triplice copia in forma cartacea oppure su supporto informatico in formato file non modificabile, nelle dimensioni di 3 cm e di 10 cm di diametro.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE

Art. 14 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

1. La candidatura alla carica di presidente della provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della provincia di Salerno (Allegato **Mod.1/P**).

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) la candidatura alla carica di presidente della provincia redatto come indicato all'articolo 9 intitolato "Candidatura a presidente della provincia";

b) due delegati del candidato presidente, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia –anche presentatori di candidato–, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti del candidato presidente presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della candidatura, di assistere alle operazioni di sorteggio delle candidature e di nominare rappresentanti del candidato presidente;

c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di candidatura nelle modalità previste dall'art. 11.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura (ATTO PRINCIPALE **Mod.1/P**) sono allegati: gli elenchi dei sottoscrittori (ATTI SEPARATI **Mod.2/P**);

la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alla carica di presidente della provincia contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, previste dalla legge, e di non aver sottoscritto la propria o altre candidature redatta sul modello appositamente predisposto. (Allegato **Mod.3/P**).

4. La dichiarazione di presentazione di candidatura a presidente della provincia (ATTO PRINCIPALE) e gli allegati elenchi dei sottoscrittori (ATTI SEPARATI) devono essere in formato A3 e conformi alla modulistica riportata in appendice del presente manuale (rispettivamente Mod.1/P e Mod.2/P). Saranno esclusi gli atti privi degli elementi identificativi contenuti nei suddetti modelli.

Art. 15 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della provincia di Salerno. (Allegato **Mod.1/C**)

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 10 intitolato "Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste";

b) la denominazione della lista e il contrassegno;

c) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia- anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;

d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 11.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale (ATTO PRINCIPALE **Mod.1/C**) sono allegati:

gli elenchi dei sottoscrittori (ATTI SEPARATI **Mod.2/C**);

le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista, nonché il contrassegno di cui all'art. 15, comma 3, redatte sul modello appositamente predisposto (Allegato **Mod.3/C**).

4. La dichiarazione di presentazione di candidatura della lista di candidati a consigliere provinciale (ATTO PRINCIPALE) e gli allegati elenchi dei sottoscrittori (ATTI SEPARATI) devono essere in formato A3 e conformi alla modulistica riportata in appendice del presente manuale (rispettivamente Mod.1/C e Mod.2/C). Saranno esclusi gli atti privi degli elementi identificativi contenuti nei suddetti modelli.

Art. 16 – Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

2. Eventuali rinunce alla candidatura nel Consiglio provinciale intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciataro, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

Art. 17 – Materiale presentazione delle candidature e delle liste

1. La presentazione della candidatura a presidente della provincia e della lista di candidati a consigliere provinciale - intesa come loro "materiale" consegna - deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61, e 73 della L.56/2014, all'ufficio elettorale costituito presso la provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. Il componente dell'ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della candidatura, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.
5. Il componente dell'ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione.
6. Il componente dell'ufficio elettorale ricevente deve prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.
7. Si considerano ricevute in tempo utile le candidature prodotte dai rappresentanti presenti presso l'ufficio elettorale entro il termine di chiusura indicato al comma 2.
8. Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale della candidatura può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero dal candidato o dai sottoscrittori della candidatura stessa, o dai delegati.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE

Art. 18 – Procedure di verifica

1. L'esame delle candidature a presidente della provincia ovvero delle liste dei candidati a consigliere provinciale deve iniziare entro il 19° giorno antecedente la votazione e concludersi con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale di ammissione oppure di ricusazione, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.
2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura o della lista, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 17 commi 1 e 2, ricusando quelle candidature o liste presentate oltre detto termine.

Art. 19 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.11 delle presenti istruzioni, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti o le sottoscrizioni presentate su atti non conformi alla modulistica allegata, come specificato negli artt.14 e 15.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, per l'elezione del presidente della provincia, ovvero al 5 per cento degli aventi diritto al voto, per l'elezione del consiglio provinciale, ricusando la candidatura o la lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 20 – Verifica delle candidature a presidente della provincia

1. Sono cancellati dalla candidatura a presidente:

- a)** i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
- b)** i candidati rispetto ai quali si accerti, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012.
- c)** i candidati per cui si accerti, la mancanza della qualifica di sindaco di uno dei comuni della provincia;
- d)** i candidati sindaci alla carica di presidente della provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Art. 21 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 8 (otto) e da non più di 16 (sedici) candidati.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla riconsiliazione della lista.

3. L'Ufficio elettorale verifica che siano state rispettate le disposizioni in materia di parità di genere previste dall'articolo 1, comma 71, della legge 56/2014, già riportate all'art. 12 del presente manuale.

4. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono riconsiliati dalla lista procedendo dall'ultimo della lista.

Art. 22 – Verifica delle candidature a consigliere provinciale

1. Sono cancellati dalla lista dei candidati a consigliere:

- a)** i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
- b)** i candidati rispetto ai quali si accerti, dagli atti o dai documenti in possesso dell'ufficio, l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012.
- c)** i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
- d)** i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la riconsiliazione.

3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 21, comma 4, non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, l'Ufficio elettorale provvederà a riesaminare la posizione dei nominativi in eccedenza. Resta ferma la verifica del rispetto delle disposizioni richiamate al comma 3 dello stesso art.21 e la verifica del comma 1 del presente articolo.

Art. 23 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 13 intitolato "Denominazione delle liste e

contrassegno elettorale” e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e, nel caso, ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 13 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiderazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 24 – Completamento esame delle candidature e delle liste

1. L'esito dell'esame delle candidature a presidente ovvero delle liste deve essere comunicato ai delegati indicati oppure, in mancanza, al candidato a presidente o al candidato capilista.

2. Per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso il quale inutilmente la candidatura o la lista deve essere definitivamente riconsiderata.

3. Il provvedimento definitivo di ammissione o riconsiderazione di candidature ovvero liste deve essere emanato entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 25 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati al consiglio provinciale

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo, il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente oppure a ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale.

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.

3. Le candidature a presidente della provincia e le liste dei candidati a consigliere provinciale, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

4. Terminato il sorteggio l'ufficio elettorale provvede al posizionamento sulle rispettive schede di votazione dei candidati a presidente della provincia, così come risultato dall'ordine di sorteggio e ne dispone la stampa nelle forme stabilite dalla circolare n. 32/2014 del Ministero dell'Interno.

CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 26 - Designazione dei rappresentanti del candidato presidente o della lista e loro facoltà

1. I delegati del candidato presidente o di lista e i rispettivi supplenti (di seguito delegati), o, ove questi non siano designati, i candidati a presidente e i capilista, hanno la facoltà di individuare due

rappresentanti del candidato presidente o di lista (di seguito rappresentanti), di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati possono designare anche se stessi come rappresentanti.

2. La designazione dei rappresentanti è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati e autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all'ufficio elettorale costituito presso la provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

4. I rappresentanti, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

5. Il rappresentante presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 27 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della provincia di Salerno in via Roma n,104, Palazzo Sant'Agostino.

2. Con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale vengono indicate le sezioni e la loro ubicazione per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al loro interno la predisposizione di spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.

3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere al seggio solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 28 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.

2. Nell'ambito dell'ufficio elettorale viene istituito con provvedimento del suo Presidente un seggio elettorale, articolato in tre sezioni.

Ogni sezione è composta da un dirigente o funzionario della provincia, che la presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente, di cui uno con funzione di segretario che provvede alla compilazione dei verbali; uno degli scrutatori, a scelta del presidente della sezione, assume le funzioni di vicepresidente.

3. L'ufficio elettorale procede altresì all'istituzione di una sezione speciale, composta da due componenti, uno con funzioni di presidente e l'altro di segretario, incaricata della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale oppure sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 con relativa certificazione medica. Le domande di assistenza devono pervenire all'ufficio elettorale cinque giorni prima della data prevista per le elezioni; decorso il termine le domande non saranno accolte.

4. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nelle sezioni del seggio elettorale, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti.

6. L'ufficio elettorale presidia le operazioni di votazione e di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 29 - Compiti e poteri del presidente del seggio

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su: difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; reclami, anche orali e proteste, contestazioni e nullità dei voti.

2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al responsabile dell'ufficio elettorale e, in ultima istanza, al giudice amministrativo.

3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.

4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.

5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.

6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 30 - Funzioni del vicepresidente del seggio

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 31 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:

a) compila il verbale delle operazioni del seggio;

b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;

c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.

2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 32 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti del candidato presidente o di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dalla lista sezionale.
4. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla del Presidente o del Segretario, di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.
5. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
6. Il presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 33 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 34 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto apponendo una croce sul nominativo del candidato stampato sulla scheda.
3. Il valore del voto viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014, come previsto dal comma 63 della stessa norma.

Art. 35 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati apponendo una croce sul relativo contrassegno stampato sulla scheda.
2. L'elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista scrivendone il cognome nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della stessa lista o, in caso di omonimia, il nome e il cognome.
3. Il valore del voto viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, come previsto dal comma 76 della stessa norma.

Art. 36 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
 - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
 - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.
4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta separatamente da quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.

- 6.** Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
- a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
 - b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più candidati presidente oppure su più contrassegni di lista);
 - c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
- 7.** Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.
- 8.** Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
 - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
- 9.** Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.
- 10.** L'ufficio elettorale procederà alla predisposizione dei modelli del verbale delle operazioni di seggio, contenente anche le istruzioni di dettaglio.

Art. 37 - Materiale elettorale

- 1.** Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla il plico dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
 - b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale;
 - c) la tabella di scrutinio.
- 2.** Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti del candidato presidente o di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.
- 3.** Un esemplare del verbale delle operazioni di voto, della tabella di scrutinio, unitamente alle eventuali schede contestate e non assegnate, sono riposti in un plico e consegnato al Presidente dell'ufficio elettorale per gli adempimenti consequenziali.
- 4.** Il presidente provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale o alla sua consegna, entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni, al dirigente del settore Affari Generali che ne curerà la custodia.

Art. 38 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia

- 1.** Sulla base dei verbali delle operazioni di voto e delle tabelle di scrutinio delle sezioni elettorali, il responsabile dell'ufficio elettorale proclama eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti ponderati, come descritto all'art. 35 del presente manuale. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della L.56/2014.

Art. 39 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

1. Sulla base dei verbali delle operazioni di voto e delle tabelle di scrutinio delle sezioni elettorali, l'ufficio elettorale determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.
2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.
3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
4. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.
5. Il responsabile dell'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio e le operazioni descritte nei commi da 1 a 4 del presente articolo, proclama gli eletti alla carica di consigliere provinciale.

Art. 40 - Pubblicazione del risultato elettorale

1. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il responsabile dell'ufficio elettorale procede alla pubblicazione del risultato elettorale all'Albo pretorio informatico della Provincia e nell'apposita sezione del sito internet dell'ente e ne invia copia al Signor Prefetto della provincia di Salerno.

Art. 41 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia. I modelli appositamente predisposti, richiamati negli articoli delle presenti istruzioni, sono allegati in appendice come di seguito:

Elezione del Presidente della Provincia

- Mod. 1/P – Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia (ATTO PRINCIPALE).
- Mod. 2/P – Presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia (ATTO SEPARATO).
- Mod. 3/P – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia.
- Mod. 4/P – Designazione dei rappresentanti del candidato alla carica di Presidente della Provincia.

Elezione del Consiglio provinciale

- Mod. 1/C – Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale (ATTO PRINCIPALE).
- Mod. 2/C – Presentazione della lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale (ATTO SEPARATO).
- Mod. 3/C – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere provinciale.
- Mod. 4/C – Presentazione del contrassegno di lista in triplice copia.
- Mod. 5/C – Autorizzazione all'utilizzo in tutto o in parte del simbolo.
- Mod. 6/C – Designazione dei rappresentanti di lista.

**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

I sottoscritti elettori Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Salerno, nel numero di risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numeroatti separati, dichiarano di presentare, per l'elezione del **Presidente della Provincia**, (art. 1, comma 58 L.56/2014) che si terrà il giorno _____, quale candidato alla carica di presidente della Provincia di Salerno il Sig.:

cognome:.....nome:

luogo di nascita:data di nascita:

Sindaco del Comune di: dal.....

I sottoscritti delegano inoltre il Sig.:

cognome e nome

nato a il

e domiciliato in

tel.....e-mail.....

ed il Sig.:

cognome e nome

nato a il

e domiciliato in

tel.....e-mail.....

i quali possono assistere, su convocazione dell' Ufficio Elettorale Provinciale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti del candidato presso il seggio elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, i sottoscritti uniscono:

-la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato alla carica di Presidente della Provincia, firmata ed autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.,attestante il diritto di elettorato passivo e l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e di ineleggibilità a norma degli articoli 60 e 61 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale Provinciale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. nato (..) il, dimorante in

..... (..), n. , tel : mail:
.....@.....

....., addì

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune	Carica rivestita	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.L.vo n. 196/03, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'art. 21, II comma, del D.P.R. 445/00, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



(Nome e cognome, qualifica)
Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Ufficio Elettorale Provinciale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. L.vo n. 196/03.

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Elenco n. dei sottoscrittori della presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Salerno del Sig. :

cognome:.....nome:

luogo di nascita:data di nascita:

Sindaco del Comune di: dal.....

per l'elezione del Presidente della Provincia di Salerno, (art. 1, comma 58 L.56/2014) che si terrà il giorno

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Ufficio Elettorale Provinciale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. L.vo n. 196/03.

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>


La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.L.vo n. 196/03, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'art. 21, II comma, del D.P.R. 445/00, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra

indicati (n.), da me identificati con documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



(Nome e cognome, qualifica)
Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO**
(contenente la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle situazioni di incandidabilità)

Il sottoscritto
nato a il
ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
nella sua qualità di SINDACO del Comune di:, in carica
dal.....,

dichiara di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Provincia, per l' elezione del
Presidente della Provincia di Salerno che si svolgerà il _____.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste
dagli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, di ineleggibilità previste dagli
articoli 60 e 61 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e di non aver sottoscritto la propria
o altre candidature.

Per le comunicazioni da parte dell'ufficio elettorale, il sottoscritto elegge domicilio presso:

.....
....., dimorante in
tel.:.....e-mail:

....., addì.....

Firma


Domicilio

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA CHE DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA**

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza
alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura dal sig.,
nato a il, domiciliato in
..... da me identificato con il seguente documento
..... n.

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace.

....., addì



.....
(Nome e cognome, qualifica)
Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

**Al Presidente dell' Ufficio Elettorale
della Provincia di Salerno**

I sottoscritti: sig. _____, nato a _____ (-----), il _____,
e domiciliato a _____ (-----), in via _____, n. _____,
e sig. _____, nato a _____ (-----), il _____,
e domiciliato a _____ (-----), in via _____, n. _____,
in qualità di delegati del candidato alla carica di Presidente della Provincia del:

Sig. _____ nato a _____,
il _____

per la elezione del Presidente della Provincia di Salerno che si terrà il _____,
designano quali rappresentanti, presso il seggio elettorale /sezione elettorale n.:

il Sig.
nato a il
domiciliato in, **rappresentante effettivo**
ed il Sig. nato
a il
domiciliato in, **rappresentante supplente**
(eventuale).

.....


.....
(firma)

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. _____, nato a _____ (___), il _____, e domiciliato a _____ (___), in via _____, n. _____, e dal Sig. _____, nato a _____ (___), il _____, e domiciliato a _____ (___), in via _____, n. _____, da me rispettivamente identificati con i seguenti documenti _____ rilasciata da _____ in data _____ e _____ rilasciata da _____ in data _____. I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del Pubblico Ufficiale che procede all'autenticazione

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all' Ufficio Elettorale Provinciale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. L.vo n. 196/03.

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>


<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.L.vo n. 196/03, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME


A norma dell'art. 21, II comma, del D.P.R. 445/00, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....

(Nome e cognome, qualifica)
Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53



**DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE**

I sottoscritti elettori, Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Salerno nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in numeroatti separati, dichiarano di presentare, per l'elezione del **Consiglio provinciale di Salerno** che avrà luogo il giorno _____, una lista denominata

di numero (**min 8 max 16**) candidati alla carica di consigliere provinciale nelle persone e nell'ordine seguente:

n.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica	Comune
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

La lista si contraddistingue con il contrassegno:

“ _____

_____ ”

I sottoscritti delegano inoltre il Sig.:

cognome e nome

nato ail

e domiciliato in

tel.....e-mail.....

ed il Sig.:

cognome e nome

nato ail

e domiciliato in

tel.....e-mail.....

i quali possono assistere, su convocazione dell' Ufficio Elettorale, alle operazioni di sorteggio del numero

progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della

lista presso il seggio elettorale, purché questi siano in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei

Deputati.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

1) numerodichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale, firmate ed autenticate contenenti anche la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante l'insussistenza delle situazioni di incandidabilità previste dalla legge a norma degli articoli 10 e 12 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e di ineleggibilità a norma dell'articolo 60 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

2) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare cartaceo e su supporto digitale;

3) la dichiarazione sottoscritta — dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari Nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati — ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso , autenticata da uno dei soggetti e con le modalità previste dall' art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio Elettorale provinciale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il Sig. nato (..) il, dimorante in (..), n. , tel : mail:@.....
....., addì

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

I sottoscritti elettori sono informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all' Ufficio Elettorale provinciale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. L.vo n. 196/03.


La firma qui apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.L.vo n. 196/03, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME


A norma dell'art. 21, II comma, del D.P.R. 445/00, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopraindicati

(n.), da me identificati con documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.

....., addì



.....
(Nome e cognome, qualifica)
Art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53



**PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
AL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Elenco n. dei sottoscrittori della lista denominata _____ recan

te il contrassegno:

« _____

_____»

_____» per l'elezione del Consiglio provinciale di Salerno che si terrà il giorno _____.

n.	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Carica	Comune
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

<i>Cognome e nome</i>		<i>Luogo e data di nascita</i>	
<i>Comune</i>	<i>Carica rivestita</i>	<i>Documento di identificazione</i>	<i>Firma del sottoscrittore</i>

Descrizione dei colori per la tipografia

diametro
10 cm


diametro
3 cm

diametro
3 cm

diametro
10 cm

diametro
10 cm

diametro
3 cm



DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

Al Presidente dell'Ufficio Elettorale
della Provincia di Salerno

I sottoscritti: sig., nato a (.....), il
....., e domiciliato a (.....), in via
....., n., e sig. nato a (.....),
il, e domiciliato a (.....), in via
....., n., in qualità di delegati della lista denominata

recante il contrassegno:

« _____

_____ »,

per la elezione del Consiglio Provinciale di Salerno che si terrà il giorno _____,
designano quali rappresentanti della lista, presso il seggio elettorale /sezione elettorale n.:

il Sig.
nato a il,
domiciliato in, **rappresentante effettivo**
ed il Sig. nato
a il,
domiciliato in, **rappresentante supplente**
(eventuale).

.....

.....
(firma)

.....
(firma)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

A norma dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera e autentica la firma apposta in mia presenza dal sig. _____, nato a _____ (___), il _____, e domiciliato a _____ (___), in via _____, n. _____, e dal Sig. _____, nato a _____ (___), il _____, e domiciliato a _____ (___), in via _____, n. _____, da me rispettivamente identificati con i seguenti documenti _____ rilasciata da _____ in data _____ e _____ rilasciata da _____ in data _____. I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di dichiarazione mendace.

.....

.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del Pubblico Ufficiale che procede all'autenticazione